

[Testo finale]

CONVENZIONE
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE

PREMESSO

che in data 09/05/2003, con la sottoscrizione della Convenzione e dello Statuto, il Consorzio di cui all'art. 8 della L.R. Piemonte 4 gennaio 2000, n. 1 denominato "Agenzia per la Mobilità Metropolitana" è stato costituito dai seguenti enti:

Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Baldissero Torinese, Beinasco, Carignano, Collegno, Grugliasco, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Rivalta Torinese, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Volpiano;

che successivamente alla data di costituzione, hanno aderito al Consorzio i seguenti Comuni:

Alpignano, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Caselle Torinese, Chieri, Druento, Leinì, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Santena, Trofarello, Venaria Reale e Vinovo;

che in seguito alle modifiche apportate dall'art. 11 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 all'art. 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1, l'Assemblea dell' "Agenzia per la mobilità metropolitana", con le delibere 2/2012 del 16/07/2012 e 5/2012 del 24/09/2012, ha approvato modifiche allo Statuto e alla Convenzione del Consorzio ridenominato in "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale", ente pubblico di interesse regionale;

che con la L. 56/2014 il legislatore nazionale ha avviato il riordino delle province che diventano Enti di Area Vasta e l'avvio delle Città Metropolitane; pertanto la Provincia di Torino viene sostituita dalla Città Metropolitana di Torino.

che con le L.R. 1/2015 e 9/2015, il legislatore regionale ha apportato ulteriori consistenti modifiche al testo della L.R. 1/2000, ampliando l'ambito di operatività dell' Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, prevedendo l'adesione degli altri enti locali del Piemonte soggetti di delega, modificandone la denominazione in "Agenzia della mobilità piemontese";

l'art. 8, comma 5 della L.R. 1/2000 stabilisce che la "convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare, gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti al consorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione dei servizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica del personale ed ogni altro aspetto necessario";

che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 42-1585 del 15/06/2015, in attuazione all'art. 8, comma 5 bis della L.R. 1/2000, così come introdotto dall'art. 12 della L.R. 14/05/2015 n. 9, ha "adottato" lo Statuto dell' "Agenzia della Mobilità Piemontese" unitamente a quattro allegati che definiscono rispettivamente gli Enti già aderenti all'Agenzia (allegato 1), gli Enti soggetti di delega (che devono aderire all'Agenzia – Allegato 2), la ripartizione delle quote di partecipazione (Allegato 3) e i Comuni con popolazione fra 15.000 e 30.000 abitanti non soggetti di delega (che possono aderire all'Agenzia – Allegato 4);

DATO ATTO

che lo Statuto adottato con DGR n. 42-1585 del 15/06/2015 demanda alla Convenzione dell' Agenzia gli aspetti inerenti l'adesione all'Agenzia degli Enti soggetti di delega (art. 1, comma 4 dello St.); le modalità per la rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti ed i relativi effetti (art. 1, comma 5 dello St.); la quota di partecipazione (art. 5, comma 1 St.); il fondo di dotazione, fissato in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun ente all'Agenzia (art. 28, comma 1 St.); le scadenze delle erogazioni dei flussi di spesa dagli enti consorziati all'Agenzia (art. 29, comma 5 St.);

che lo Statuto prevede che la ripartizione delle quote di partecipazione all'interno dei bacini è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione degli enti ad essi afferenti (art. 1 St.);

che il testo della Convenzione dell' "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" deve essere modificato in funzione delle novità introdotte dalle LL.RR. 1/2015 e 9/2015;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto della presente convenzione.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. La Convenzione ha per oggetto la costituzione del consorzio denominato "Agenzia della mobilità piemontese" per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale.
3. Sono regolati in questa sede, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 1/2000 e s.m.i., i seguenti profili organizzativi:
 - a) le nomine e le competenze degli organi consortili;
 - b) le modalità di trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio;
 - c) la misura del fondo di dotazione fissata in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato, l'adesione all'Agenzia degli Enti soggetti di delega e le modalità per la rideterminazione delle quote di partecipazione nel caso di adesione al consorzio di nuovi enti ed i relativi effetti;
 - d) la disciplina del periodo transitorio;rimandando allo Statuto ed ai successivi regolamenti l'ulteriore disciplina del Consorzio stesso, in conformità alla suindicata normativa.
4. E' rimessa allo Statuto, ai sensi di legge, ogni più completa, necessaria disciplina dell'organizzazione, della nomina e delle funzioni degli organi consortili.

Articolo 2 - Costituzione del Consorzio denominato "Agenzia della mobilità Piemontese" . Conferimenti e quote di partecipazione.

1. L' "Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale" ai sensi della L.R. n. 1 del 27/01/2015 assume la nuova denominazione di "Agenzia della mobilità piemontese".
2. Sono conferite all'Agenzia tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti consorziati. Con successive convenzioni, gli Enti consorziati, possono delegare all'Agenzia ulteriori funzioni proprie in materia di mobilità.
3. La quota di partecipazione relativa a ciascun Ente aderente viene determinata in virtù del seguente criterio:
 - Regione Piemonte : 25%;
 - Enti del Bacino della Città di Metropolitana di Torino: 36% di cui 25% Città di Torino;
 - Enti del Bacino di Cuneo: 13%;
 - Enti del Bacino del Nord-Est: 15%;
 - Enti del bacino del Sud-Est: 11%.

Nell'Allegato A è riportato il dettaglio delle quote di partecipazione attribuite agli Enti soggetti di delega appartenenti a ciascun Bacino; nel medesimo Allegato A sono ridefinite le quote degli Enti già aderenti all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale.

La ripartizione delle quote di partecipazione all'interno di ciascun bacino è definita, in via transitoria, proporzionalmente alla popolazione legale residente in ciascuno degli enti ad essi afferenti. La popolazione degli Enti di area vasta e della Città Metropolitana è calcolata al lordo della popolazione degli Enti soggetti di delega compresi nel proprio territorio.

Nelle assemblee di bacino gli Enti consorziati possono definire in maniera differente la ripartizione delle suddette quote di partecipazione. L'eventuale diversa ripartizione deve essere comunicata all'Assemblea dell'Agenzia nella prima riunione utile.

4. In attesa dell'adesione dei Comuni soggetti di delega, le relative quote sono attribuite alla Provincia di afferenza territoriale, se questa ha già aderito al consorzio, alla Città Metropolitana, per i Comuni compresi nel territorio della Città Metropolitana.

In attesa dell'adesione delle Province, le relative quote non sono computabili ai fini del quorum costitutivo dell'Assemblea e delle relative votazioni.

L'adesione al consorzio dei Comuni con popolazione compresa fra 15.000 e 30.000 abitanti, non soggetti di delega e delle Unioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti che ne abbiano fatto formale richiesta, è approvata con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

La quota di partecipazione del nuovo ente nonché la conseguente ridefinizione delle quote degli enti del Bacino di riferimento sono definite in sede di Assemblea di Bacino.

5. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione, prende atto dell'adesione degli Enti soggetti di delega che abbiano previamente notificato a mezzo PEC l'approvazione da parte dell'organo competente della relativa deliberazione di adesione.

Articolo 3 Nomina e competenze degli organi consortili di direzione politica.

1. Sono organi di governo:
 - l'Assemblea,
 - il Consiglio di amministrazione,
 - il Presidente dell'Agenzia.
2. Lo Statuto disciplina le modalità di nomina, la disciplina delle ineleggibilità, incompatibilità, la competenza, durata degli organi consortili di direzione politica.

Articolo 4 - Nomina e competenze degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

1. Sono organi di direzione amministrativa e tecnica dell'Agenzia il Direttore, gli altri dirigenti e i funzionari con incarichi dirigenziali, in relazione alle attribuzioni loro conferite per il coordinamento e la direzione degli uffici o per lo svolgimento di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca a livello dirigenziale ai sensi delle norme di legge, del presente capo dello statuto e dei regolamenti.
2. E' prevista inoltre la figura del Segretario che svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa, partecipa con funzioni consultive e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'amministrazione curandone la verbalizzazione.
3. E' istituito un Comitato Tecnico composto da dirigenti competenti in materia degli Enti consorziati con le modalità previste nello Statuto.
4. Sono rimessi allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente tutti gli aspetti relativi alla nomina e alla competenza degli organi consortili di direzione amministrativa e tecnica.

Articolo 5 - Nomina e competenze del collegio dei revisori dei conti

1. L'elezione, la composizione, la presidenza del collegio dei revisori dei conti, nonché il compenso e le cause di incompatibilità, ineleggibilità e di decadenza dei suoi componenti, sono disciplinate dallo Statuto.
2. I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, sono irrevocabili salvo che per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.
3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.
4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente dell'Agenzia, anche alle adunanze del Consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo, oppure di materie economiche finanziarie di rilevante interesse per l'Agenzia.

Articolo 6 - Trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio e pareri

1. Le proposte di deliberazione degli atti fondamentali dell'Agenzia sono comunicate agli enti aderenti preventivamente nel termine di venti giorni prima della deliberazione, con invito a proporre osservazioni. Gli organi dell'Agenzia deliberano, contro le eventuali osservazioni, con provvedimento motivato.

Gli atti fondamentali che impegnino i bilanci degli enti consorziati, con fondi propri degli enti stessi diversi dal fondo trasporti regionale e degli enti locali, di cui alla legge regionale 4 gennaio 2000 n. 1, per servizi complementari o integrativi ai servizi minimi o altro, sono soggetti al parere obbligatorio e vincolante dell'ente consorziato interessato.

Articolo 7 - Patrimonio, gestione economico - finanziaria, organizzazione degli uffici ed attività amministrativa.

1. Il fondo consortile è determinato in Euro 1.450.000,00 (unmilionequattrocentocinquantamila) ripartito in funzione delle quote di partecipazione, come indicato nell'Allegato A

L'adesione degli enti soggetti di delega non già aderenti all'Agenzia, non è subordinata all'immediato versamento della quota di partecipazione. Temporaneamente, le quote di partecipazione al fondo consortile, che non siano versate da tali enti all'atto dell'adesione, sono poste a carico della Regione Piemonte. Al verificarsi del versamento della quota di adesione da parte degli enti aderenti, la Regione renderà disponibile la somma corrispondente secondo le decisioni dell'Assemblea di Bacino territorialmente competente.

Le quote versate dagli enti già aderenti all'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, per la parte eccedente rispetto alle quote del fondo, sono rese disponibili secondo le decisioni assunte in sede di Assemblea di Bacino.

2. I conferimenti dei beni mobili ed immobili degli Enti consorziati all'Agenzia sono regolati nel dettaglio da apposite convenzioni.
3. I trasferimenti di cassa delle risorse relative al finanziamento dei servizi minimi e, degli investimenti relativi al trasporto pubblico locale, avverranno con le stesse modalità stabilite dalla Regione per il trasferimento degli stessi fondi agli enti locali.
4. Il trasferimento delle risorse per il finanziamento dei servizi complementari o integrativi a quelli minimi avverranno con cadenza trimestrale anticipata.
5. L'entità del fondo consortile non subisce modifiche al variare del numero degli enti consorziati.
6. Le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni saranno finanziate ai sensi della L.R. 1/2000.

Articolo 8 Periodo transitorio

1. L'Agenzia della Mobilità Piemontese diventa operativa dalla data di pubblicazione sul BUR dell'elenco degli Enti di cui all'Allegato A che hanno approvato i testi di Convenzione e Statuto, rappresentanti nel complesso una quota di partecipazione pari almeno al 65% del totale delle quote di partecipazione.

Divenuta operativa l'Agenzia per la Mobilità Piemontese:

- il Consiglio d'Amministrazione in carica e il Presidente dell'Agenzia, in scadenza il 4/02/2016, assumono temporaneamente e rispettivamente le funzioni di Consiglio d'Amministrazione e Presidente dell'Agenzia della Mobilità Piemontese e rimangono in carica sino a quando l'Assemblea dell'Agenzia non provvederà alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione;
- l'Assessore regionale pro-tempore con delega al trasporto pubblico locale assume anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea;

Articolo 9 - Informazione e partecipazione.

1. Si rimettono ad ulteriore normazione ad opera dello statuto i necessari profili di garanzia dell'informazione e partecipazione dei cittadini e degli utenti, ai sensi dell'ordinamento vigente.

Articolo 10 - Registrazione e spese

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, allegato B alla Tabella, art. 16.
2. Le eventuali spese di registrazione relative alla presente convenzione saranno a carico dell'“Agenzia della mobilità piemontese”.

“La presente convenzione si compone di nn. 10 articoli e viene sottoscritta ed approvata dalle parti contraenti contestualmente allo statuto del Consorzio denominato “Agenzia della mobilità piemontese”.

Allegato A: Quote di partecipazione al Consorzio.